

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore affari generali

D.R. n. 767 del 27.2.2018

Publicato in Albo web 27.2.2018

## IL RETTORE

- V i s t a la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- R i c h i a m a t o lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l'art. 45, comma 1, lett. (e);
- R i c h i a m a t o il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della terza disposizione transitoria dello Statuto ed, in particolare, gli artt. 7 e 40;
- R i c h i a m a t a la delibera del senato accademico del 20.2.2018;

## D E C R E T A

### **Art. 1**

Sono emanate le disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione, per il triennio accademico 2018/2021, del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di scuola, le quali sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2**

Le disposizioni regolamentari transitorie di cui all'art. 1 sono pubblicate nell'albo web e nel sito internet di Ateneo, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali – Atti generali – Altri atti generali".

Esse saranno efficaci a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nell'albo web di Ateneo.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, sarà conservato presso l'area legale e generale – servizio affari generali.

IL RETTORE

*Firmato digitalmente*

Prof. Paolo COMANDUCCI

## **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TRANSITORIE PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA**

### **Art. 1 – Disposizioni regolamentari transitorie**

1. A seguito dell'entrata in vigore, in data 4.7.2017, dello Statuto e nelle more dell'adeguamento del regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile ai sensi della terza disposizione transitoria dello Statuto, il procedimento per eleggere il rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel consiglio di scuola è regolato dalle presenti disposizioni regolamentari transitorie.

### **Art. 2 – Norme del regolamento generale applicabili**

1. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del regolamento generale di Ateneo:

#### *Titolo V – Elezioni*

##### *Capo I – Norme comuni*

- Art. 34 – Seggi elettorali: commi 1, 2, 3 e 4
- Art. 35 – Operazioni di voto
- Art. 36 – Operazioni di spoglio
- Art. 39 – Sospensione estiva dei termini
- Art. 40 – Disposizioni integrative

##### *Capo III – Elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo, nel comitato per le pari opportunità, nel consiglio e nella giunta di dipartimento, nel consiglio della scuola; designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione*

- Art. 48 – Ambito di applicazione
- Art. 49 – Quorum per la validità della votazione e determinazione del numero di eligendi: comma 1
- Art. 50 – Indizione, costituzione dei seggi e nomina delle rappresentanze elettive: commi 2 e 4
- Art. 52 – Decorrenza e durata dei mandati
- Art. 53 – Ineleggibilità
- Art. 54 – Incompatibilità per i componenti elettivi: comma 1, in merito all'incompatibilità della carica di componente di organo di governo con quella di componente di consiglio di scuola.
- Art. 55 – Carenza di rappresentanze ed elezioni suppletive: commi 3, 4 e 5.

### **Art. 3 – Elezione del rappresentante dei tecnici amministrativi a tempo indeterminato nel consiglio di scuola**

1. L'elezione ordinaria e l'eventuale suppletiva, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette dal preside di scuola, e si svolgono in concomitanza con l'elezione della componente docente nel consiglio di scuola.

2. Hanno elettorato attivo e passivo i tecnici amministrativi a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, assegnati alla scuola. Gli elettori che operano in più scuole esercitano opzione scritta per il collegio elettorale cui scelgono di essere iscritti entro il termine stabilito nel decreto di indizione. Tale opzione è vincolante per il relativo mandato. Per quanto qui non espressamente previsto, si applica, in analogia, il comma 5 dell'art. 59 del regolamento generale di Ateneo.

3. Il decreto di indizione contiene le disposizioni occorrenti per lo svolgimento delle elezioni, l'effettuazione dello scrutinio e la proclamazione degli eletti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari applicabili.

**Art. 4 – Graduatoria dei non eletti**

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, sono esclusi dalla graduatoria dei non eletti coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento di quelli ottenuti dall'ultimo degli eletti nel complesso delle elezioni ordinaria e delle eventuali suppletive.